

QUESTIONI APERTE

Notificazioni

La decisione

Notificazioni - Nullità - Sanatorie - Citazione a giudizio - Domicilio dichiarato - Onere difensore (C.p.p. artt., 157, co. 8-*bis*, 184, co. 1, 183, 182).

In caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 29 dicembre 2017 (ud. 22 giugno 2017), - CANZIO, *Presidente* - CERVADORO, *Relatore* - ROSSI, *P.G.*, (*Conf.*) - Tuppi, *ricorrente*.

L'ardua impresa di trovare un equilibrio tra diritto di difesa e ragioni di celerità del processo

Lo scritto analizza il principio di diritto in tema di notificazioni della citazione a giudizio espresso dalle Sezioni unite. Si sviluppa ricostruendo i passaggi giurisprudenziali e legislativi che hanno portato alla introduzione del co. 8-*bis* dell'art. 157 c.p.p. e ne tratteggia i diversi profili critici, soprattutto in relazione al concetto di rapporto fiduciario tra difensore e assistito e alle problematiche che, dal punto di vista pratico scaturiscono dalla volontà espressa dall'imputato di ricevere le notifiche presso un determinato luogo.

The paper analyzes the principle of law in the matter of notifications of the citation according to the judgment expressed by the Joint Sections. It develops by reconstructing the juridical and legislative steps that led to the formation of the co. 8-bis; tracing the different critical and problematic profiles, especially in relation to the concept of trust relationship between the defender and the assisted, and the willingness expressed by the subject to receive the notifications at the place duly.

SOMMARIO: 1. Inquadramento della questione - 2. Nozione di notificazione e sue forme. - 3. Il difensore quale "domiciliatario forzoso". - 4. Il *dictum* della Corte costituzionale sull'art. 157, co. 8-*bis*. - 5. Contrasti giurisprudenziali e possibili soluzioni. 6. Rilievi conclusivi.

1. Inquadramento della questioni controversa

Dopo anni di silenzio le Sezioni unite tornano ad occuparsi dell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p. Più precisamente, l'attenzione si è nuovamente soffermata sulla questione della nullità della notificazione della citazione compiuta, ai sensi dell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., presso il difensore di fiducia, nonostante la dichiarazione di elezione di domicilio altrove dell'imputato. Nuovamente, perché già nel 2008 il Supremo collegio era stato chiamato ad intervenire su analoga controversia e, nello specifico, aveva affermato "la nullità della notifica-

zione ex art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato avesse eletto o dichiarato domicilio per le notificazioni¹". Dunque, il percorso per giungere alla pronuncia in commento non è stato affatto semplice, ed è stato segnato anche da diversi interventi del Legislatore e della Corte costituzionale. Pertanto risulta doverosa l'analisi di tali provvedimenti per meglio inquadrare il panorama nel quale si innesta la pronuncia delle Sezioni unite.

2. Nozione di notificazione e suo scopo

Le notificazioni – che rappresentano lo strumento di comunicazione delle notizie riguardanti gli accadimenti processuali². – sono un mezzo indispensabile al processo, che in fondo è costituito da una successione di atti (o di attività) che si svolgono in tempi e in luoghi riferibili a soggetti diversi³: la notificazione rappresenta lo strumento necessario per la “diffusione della conoscenza” tra quei soggetti e attraverso quei luoghi⁴.

Il fine delle notificazioni è quello di provocare nel destinatario dell'atto l'effettiva conoscenza dell'atto stesso, e da qui scaturisce il tema della discussione: in effetti, per quanto possa lo strumento utilizzato essere perfetto sotto il profilo formale, non è allo stesso modo garantita, sul piano pratico, la certezza dell'acquisizione in capo ai destinatari dell'effettiva conoscenza, naturalisticamente intesa, del fatto comunicato⁵. In questa ottica, pertanto, sembra quasi non potersi ipotizzare un sistema di notificazioni idoneo a garantire la certezza della conoscenza dell'informazione trasmessa⁶, poiché non esiste una forma di diffusione delle informazioni da sé in grado di assicurare un risultato cognitivo certo. D'altro canto, non avrebbe neanche concreta possibilità di funzionamento uno schema volto alla verifica *a posteriori* degli effetti della comunicazione, proprio per la carenza della possibilità di conseguire una certezza di conoscenza *a priori*. È su questo difficile snodo, ovvero la linea di confine tra conoscenza e conoscibilità, che più volte è intervenuto il legislatore, spesso però con risultati non appaganti.

¹ Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, Micciullo, in Cass. pen., 2008, 4009.cit.

² JAZZETTI, PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993, 65 ss. Per un'analisi dell'istituto si veda tra gli altri TAORMINA, voce *Notificazioni (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, 1978; CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959; GRILLI, *La notificazione nel processo penale*, Milano, 1986

³ PUNZI, voce *Notificazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, 642.

⁴ PUNZI, voce *Notificazione*, cit., 643 ss.

⁵ JAZZETTI, PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, cit. 66 ss.

⁶ PUGLIATTI, *La trascrizione*, Milano, 1957.

⁷ JAZZETTI, PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, cit. 66 ss.

Eppure la disciplina delle notificazioni non dovrebbe far altro che equilibrare due esigenze apparentemente contrastanti: da un lato, attivare forme e strumenti di notificazione astrattamente idonei a trasmettere la conoscenza processuale; dall'altro, assicurare un ordinato svolgimento del processo.

3. Il difensore quale “domiciliatario forzoso”

La legge 22 aprile 2005, n. 60⁸ ha introdotto nell'art. 157 del codice di rito, dedicato alla prima notificazione da effettuarsi presso l'imputato non detenuto, il nuovo co. 8-*bis*⁹, il quale permette la consegna delle notificazioni, successive alla prima, che va sempre eseguita secondo le regole ordinarie, al difensore di fiducia, in nome del presumibile rapporto fiduciario esistente tra quest'ultimo e l'imputato¹⁰.

Le ragioni che hanno sostenuto questa novità legislativa si rinvencono nelle esigenze di accelerare la fase “di trasmissione di informazioni”, assolutamente indispensabile per esercitare il diritto di difesa.

L'intento del legislatore sembrava essere quello di aprire il sistema delle notificazioni ad una concezione più partecipativa dei soggetti processuali. Idea da subito smentita: nonostante questa novella fosse volta a rendere il sistema processuale uniforme ai parametri e ai criteri partecipativi europei, essa produceva una modifica normativa in direzione diametralmente opposta, poiché ancorava nuovamente il procedimento notificatorio ad una prospettiva formalistica, la quale non faceva altro che impedire di raggiungere l'elevato grado di probabilità del realizzarsi di una conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario. La conoscenza, secondo questa nuova impostazione, veniva dunque realizzata surrogando all'assistito il suo difensore «il cui studio legale, in fin dei conti, è sempre facilmente reperibile»¹¹.

Proprio questa lettura permette di sostenere che l'intento perseguito era sempre legato a ragioni di economia processuale più che all'esigenza di tutelare la partecipazione consapevole dell'imputato. Convinzione, questa, che trova riscontro nella stessa relazione di accompagnamento al progetto di conversione, nella quale si affermava che il fine della riforma era «rendere più celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un di-

⁸ Per un primo commento MORELLI, *Art. 17 d.l. 27 luglio 2005, n. 144*, in *Leg. pen.*, 2005, 568.

⁹ CICALA, *L'art. 157, co. 8-bis, c.p.p. e le sue possibili interpretazioni: rischi di erosione delle garanzie basilari del procès équitable*, in *Giur. mer.*, 2007, 2394.

¹⁰ GARUTI, *Nuove norme sulla restituzione del termine per l'impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 684.

¹¹ SURACI, *Le “nuove” notificazioni ci portano indietro e il giusto processo resta ancora lontano*, in *Dir. e gist.*, 2005, 23, 92.

fensore di fiducia, senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio in un altro luogo».

Questo assunto però desta alcune perplessità, soprattutto in ragione del fatto che la norma lega in maniera indissolubile due figure processuali assolutamente differenti (il difensore di fiducia e l'imputato). Tanto è vero che non v'è traccia nel codice di procedura penale di norme che individuino nel difensore dell'imputato un soggetto "fisiologicamente" legittimato a ricevere atti destinati al proprio assistito. La notifica "mediante consegna di copia al difensore", dunque, si pone, nella realtà processuale come un evento eccezionale, subordinato alla ricorrenza di manifestazioni patologiche del rapporto tra ordinamento e imputato¹².

È importante, dunque, tener distinte le due figure: il codice, nel libro dedicato ai soggetti, separa la figura dell'indagato/imputato da quella del difensore, ed *a fortiori*, può dirsi che una previsione di domiciliatazione forzosa presso il difensore può essere legittima per la persona offesa, ma non per l'imputato. La legge del 2005, pertanto, risulta carente di linearità sistematica, e ancor di più risulta inadeguata a realizzare una continuità con un sistema notificatorio proteso alla conoscenza effettiva, verso la quale tendono invece i più avanzati ordinamenti giuridici oltre che il modello europeo.

4. Il *dictum* della Corte costituzionale sull'art. 157, co. 8-*bis*

Il meccanismo notificatorio formulato dalla legge n. 60 del 2005 raccoglie critiche e dissensi. Infatti, subito dopo l'entrata in vigore della manovra riformatrice, diverse furono le incoerenze sistematiche e i difetti applicativi delle nuove norme, che presto generarono prevedibili e defatiganti contenziosi giudiziari, soprattutto in materia di regolarità delle notificazioni. Pertanto, da subito si rese necessario l'intervento dei Giudici delle leggi, ai quali fu chiesto di valutare la compatibilità dell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., con gli artt. 24 e 111, co. 3, Cost.

La risposta della Consulta è stata alquanto conservatrice e non completamente in linea con le direttive previste dalla Corte europea, la quale, appunto, senza chiedere specifiche regole formali nelle operazioni di notifica, pretende però che il sistema costruito sia privo di vaghezze ed imprecisioni, al fine di

¹² Si pensi, per esempio, ai casi di latitanza o evasione (art. 165 c.p.p.), all'irreperibilità (art. 160 c.p.p.), al rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero alla mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, co. 1, c.p.p.), all'impossibilità di eseguire le notifiche nel cosiddetto "domicilio determinato" e all'insufficienza o inadeguatezza della dichiarazione o elezione (art. 161, co. 4, c.p.p.); tutte eccezioni rispetto all'archetipo che non possono rendere ordinario uno strumento di natura residuale solo in nome della ragionevole durata del processo.

garantire il costante diritto ad essere informati in modo effettivo e per tempo degli atti del procedimento e della fissazione delle udienze¹³.

Se ne deduce come in tal ottica solo un sistema bastato su canoni ispirati a tempestività e effettività possa garantire un giusto processo, in ottemperanza a quanto delineato dalla Carta europea e dalla Risoluzione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Di conseguenza solo nei casi in cui sia lo stesso imputato, informato dell'accusa, a rinunciare in modo inequivoco a partecipare alla varie attività processuali¹⁴ si può senz'altro escludere una violazione della Convenzione. Questo filone interpretativo sembra non essere stato seguito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 136 del 2008, la quale aveva affermato che il nuovo co. 8-bis dell'art. 157 c.p.p. risultava assolutamente compatibile con gli artt. 24 e 111, co. 3, Cost., ritenendo in tal modo infondata la questione di costituzionalità sollevata.

Scorrendo il percorso argomentativo della Consulta, la norma scrutinata, volta ad impedire ogni possibile comportamento dilatorio ed impeditivo della notificazione, avrebbe come unico scopo quello di semplificare le modalità di notificazione all'imputato, rispondendo così, sia alla tutela del diritto di difesa, sia alla realizzazione della speditezza processuale¹⁵.

Inoltre, il meccanismo in essa contenuto non rappresenterebbe una disciplina incompatibile con le garanzie costituzionali, poiché un siffatto sistema di trasmissione della conoscenza potrebbe basarsi anche sulla collaborazione tra il destinatario dell'atto e l'organo emittente.

A parere della Corte, quindi, il solo vincolo fiduciario, elemento di legame tra l'assistito e il proprio difensore, sarebbe garanzia sufficiente della conoscenza delle attività processuali da parte dell'imputato¹⁶ ed idonea ad assicurare le condizioni minime e sufficienti volte a garantire una tempestiva e corretta informazione sugli atti processuali¹⁷.

¹³ Corte Edu, Grand. Cam., 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia; Id., Sez. I, 22 giugno 2006, Metelitsa c. Russia; Id., 25 luglio 2000, Mattocchia c. Italia. GUARGIOLA, *Le sezioni unite in temi di rapporti fra notificazioni ex art. 157, co. 8-bis, c.p.p. ed una precedente dichiarazione o elezione di domicilio*, in *Cass. pen.*, 1581, 2009.

¹⁴ MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, 614 ss.; UBERTIS, *Come rendere giusto il processo senza imputato*, in *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2006, 171-172.

¹⁵ GIUNTA, *Tempo della prescrizione e tempo del processo*, in *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di Kostoris, Torino, 2005, 120-121.

¹⁶ Corte cost., n. 211 del 1991, in *Giur. cost.*, con nota di PUNZI, *Notificazione a mezzo posta e diritto di difesa del cittadino*, 1991, 1886.

¹⁷ GUARGIOLA, *Le sezioni unite in temi di rapporti fra notificazioni ex art. 157, co. 8-bis, c.p.p. ed una precedente dichiarazione o elezione di domicilio*, cit., 1588.

La soluzione, tuttavia, ha lasciato irrisolte alcune questioni, e perciò potrebbe risultare non soddisfacente.

La prima attiene alla realizzazione di una esclusiva presunzione legale di conoscenza, a detrimento della effettiva conoscenza.

La seconda riguarda il rapporto fiduciario, che non può essere utilizzato come scorciatoia per raggiungere una effimera convinzione circa la effettiva conoscenza. In buona sostanza, il rapporto fiduciario rappresenta un *quid pluris* volto ad accrescere l'affidamento nei confronti di questo strumento di notificazione, rispetto ad altri volti a ridurre la differenza tra mera conoscibilità o conoscenza effettiva dell'atto notificato all'imputato. Invero, si ritiene condivisibile la tesi secondo cui l'aver nominato un difensore di fiducia¹⁸ è elemento sufficiente ed idoneo a realizzare da parte dell'imputato la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico¹⁹.

La Corte costituzionale, quindi, ha dato nuova linfa alle presunzioni legali di conoscenza, ritenendole compatibili con le garanzie della difesa imposte dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. Con questa posizione, tuttavia, la Corte sembra rimanere ancorata al vecchio formalismo legale, rendendo sempre più effettivo il processo di scollamento del sistema notificatorio italiano dai principi basilari del processo d'impronta accusatoria. Il risultato di questa pronuncia ha portato quindi all'abbandono, nell'ambito delle reti di comunicazione interne al rito penale, di qualsiasi prospettiva di realizzazione di conoscenze effettive²⁰.

Tale ricostruzione fa emergere nuovamente il reale problema relativo alle notificazioni e al rapporto fiduciario. Infatti, è importante rammentare che non solo non è affatto scontato il buon esito del rapporto comunicativo intercorrente tra il difensore e il proprio assistito²¹, ma anche che nessun onere del genere potrebbe gravare sul difensore. Seguendo tale filone interpretativo sembra smarrirsi il reale scopo delle notificazioni, che non può essere "l'effettiva conoscenza bensì la effettiva possibilità di prendere conoscenza di un atto"²².

Si ritiene però opportuno, prospettare una possibile soluzione al problema: sebbene non si possa pretendere che il difensore si attivi per supplire alle ca-

¹⁸ SANTALUCIA, *Le notificazioni per mezzo del difensore di fiducia: ragioni ed ambito applicativo del nuovo strumento di semplificazione processuale*, in *Cass. pen.*, 2008, 4016 ss.

¹⁹ SANTALUCIA, *Le notificazioni per mezzo del difensore di fiducia*, cit. 4017 ss.

²⁰ DIDI, *Corte costituzionale e sezioni unite a confronto sulle notificazioni effettuate al difensore ex art. 157, co. 8bis, C.p.p.*, in *Giust. pen.*, 2008, 2715.

²¹ RONCHETTI, sub art. 148 c.p.p., in *Cod. proc. pen. ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino, 2008, 677; S. LA ROCCA, sub art. 157, c.p.p., *ivi*, 703 ss.

²² GAITO, *Le notificazioni penali nelle decisioni costituzionali del 1980*, in *Giur. cost.*, 1981, I, 416.

renze dell'amministrazione della giustizia, si potrebbe comunque richiedere, quale minimo requisito di diligenza professionale, che, appena ricevuta la nomina, comunichi il proprio rifiuto a ricevere notifiche per conto del proprio assistito. In tal modo il congegno in questione, potrebbe disinnescarsi *ab initio*.

5. Contrasti giurisprudenziali e possibili soluzioni

Quanto fin qui esposto è utile a comprendere il contesto nel quale le Sezioni unite sono state chiamate ad intervenire. Inoltre, non può sottovalutarsi il variegato panorama di soluzioni giurisprudenziali che con forza hanno fatto emergere i limiti del *sub*-procedimento delle notificazioni, soprattutto in relazione ai principi del giusto processo²³.

Sicuramente, il primo grande interrogativo sollevato dalla giurisprudenza riguardava l'interpretazione del silenzio normativo circa la prevalenza della consegna degli atti al difensore di fiducia sulla dichiarazione o elezione del domicilio validamente effettuata dall'imputato²⁴.

Due gli orientamenti che si confrontavano sul punto: il primo sosteneva che la disposizione contenuta nell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., non fosse applicabile nell'ipotesi in cui l'imputato avesse dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni²⁵; il secondo, al contrario, considerava tale forma di notificazione prevalente su ogni altra, eccetto il caso in cui il difensore avesse dichiarato di non volere accettare la notifica per conto del proprio assistito²⁶.

Il contrasto, come accennato, è stato risolto dalle Sezioni unite nel 2008, che, peraltro, hanno colto l'occasione per sottolineare come questa norma fosse il risultato dei rilievi mossi nei confronti della disciplina nazionale, da parte della Corte europea: l'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., infatti, era stato introdotto sia per garantire il diritto dell'imputato alla conoscenza dell'accusa, sia per ricondurre la durata del processo entro tempi ragionevoli²⁷.

Il Supremo Consesso ha ritenuto così di propendere per il primo orientamento, escludendo l'operatività dell'istituto qualora vi fosse un'elezione o dichiarazione di domicilio rituale. Da qui, la declaratoria di nullità della notificazione eseguita *ex art.* 157, co. 8-*bis*, c.p.p., presso il difensore, in presenza della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato.

²³ UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, Torino, 2007, 147 ss.

²⁴ LANARI, *Dov'è il domicilio dell'imputato? Conseguenze processuali in caso di elezioni plurime*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 23 ss.

²⁵ Cass., Sez. V, 25 gennaio 2007, Landro, in *Mass. Uff.*, n. 236522.

²⁶ Cass., Sez. II, 20 settembre 2007, Ardito, in *Mass. Uff.*, n. 237640.

²⁷ UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., 112.

Oggi la Suprema Corte nella sua massima composizione, tornata ad occuparsi dell'art. 157 c.p.p., ha risolto il quesito: se l'eccezione di nullità della notifica eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., debba essere accompagnata dall'allegazione di circostanze impeditive dell'effettiva conoscenza e se, in mancanza, la nullità debba ritenersi sanata²⁸. Dunque, l'attenzione si è spostata sull'ampiezza dell'onere di allegazione gravante sul difensore che voglia eccepire la nullità²⁹, un difensore non più solo domiciliario, ma anche diligente controllore.

Sul punto diverse sono le interpretazioni giurisprudenziali: da un lato, il rapporto di fiducia che lega difensore e assistito è sintomatico di una presunzione di conoscenza, la quale potrà essere negato tramite allegazione delle circostanze impeditive, spettante al difensore, il quale in caso di mancata allegazione sanerà la nullità³⁰. Dall'altro la carenza di allegazione non si ritiene sufficiente a determinare la nullità, essendo necessari ulteriori elementi indicativi della mancata conoscenza dell'atto³¹.

A risolvere il contrasto, le Sezioni unite hanno stabilito non solo che la nullità, derivante dalla notificazione presso il difensore quando vi è già un'elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato, è a regime intermedio, ma non viene sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di fiducia delle circostanze che hanno impedito la conoscenza dell'atto. Il ragionamento della Suprema Corte, in ampia parte condivisibile, muove soprattutto da un concetto fondamentale: la differenza tra l'art. 161 e l'art. 157 c.p.p. In effetti non bisogna far confusione in ordine all'applicazione di queste due norme: l'art. 161 c.p.p. attiene alla immediata elezione o dichiarazione del domicilio, così da poter rendere subito effettivo il contatto tra l'organo adibito a porre in essere la notificazione e il soggetto destinatario della stessa; di contro l'art. 157 c.p.p. è strutturato in maniera alternativa, quasi a costruire un doppio binario delle notificazioni, ed applicabile in un'ottica possibilista.

È perciò possibile leggere la previsione di cui al co. 8-*bis* solo nell'ambito della disposizione che la contiene ed è un errore pensarlo in riferimento all'art. 161 c.p.p. Infatti, procedendo alla disamina delle differenze, si dice che l'art. 157 riguarda le modalità delle notificazioni, mentre il 161 ne individua i luo-

²⁸ Cass., Sez. IV, 20 aprile 2017, Tuppi, in *questa Rivista*, con nota di RENZETTI, *Torna alle sezioni unite la questione della notifica al difensore ex art. 157, co. 8-bis, c.p.p.: verso un regime sostanziale delle nullità?*, in www.penalecontemporaneo.it.

²⁹ RENZETTI, *Torna alle sezioni unite la questione della notifica al difensore ex art. 157, co. 8-bis, c.p.p.: verso un regime sostanziale delle nullità?*, cit.

³⁰ Cass. Sez. IV, 20 dicembre 2016, Zucchi, in *Mass. Uff.*, n. 268883.

³¹ Cass., Sez. IV, 25 gennaio 2016, Bianco, in *Mass. Uff.*, n. 266231.

ghi³². Lo snodo è rintracciabile sicuramente nell'avvenuta prima notificazione all'imputato non detenuto. Invero, l'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p. non è applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell'art. 161 c.p.p. che è strutturato con lo scopo di garantire ed assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato. Questa verrebbe meno qualora venisse utilizzato lo strumento disciplinato dall'art. 161, co. 4, c.p.p. (che per intenderci è una modalità di notificazione attivabile solo per il caso in cui non vi sia indicazione di un domicilio), piuttosto che l'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p.

Se ne deduce come «il diverso ambito di applicazione delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p.». Pertanto, la dichiarazione (o elezione) del domicilio deve sempre prevalere sulla notificazione dell'atto al difensore di fiducia.

Solo così si rende effettiva la conoscenza, perché si asseconda la volontà dell'imputato a ricevere gli atti relativi al procedimento che lo riguardano presso il luogo dallo stesso indicato. Conseguentemente, è agevole riscontrare una patologia dell'atto qualora questo non segua l'*iter* processuale appena individuato, e tale patologia può facilmente ricondursi ad una nullità a regime intermedio.

6. Brevi riflessioni conclusive

È sicuramente possibile affermare che il ragionamento seguito dalle Sezioni unite appare soddisfacente, ma un aspetto lascia un po' perplessi. L'elezione di domicilio, come messo in evidenza, rappresenta un atto fondamentale per l'imputato, al fine di individuare esattamente il luogo presso il quale intende ricevere gli atti e quindi anche e soprattutto ai fini della conoscenza del procedimento. In questa ottica, anzi, si deve osservare che la legge di riforma del "processo in assenza" (legge 28 aprile 2014, n. 67) ha valorizzato l'elezione di domicilio elevandola a presupposto per proseguire il processo *reo absente*³³; così appare profondamente contraddittorio valorizzare tale dato esteriore ai fini della procedibilità in assenza e svalutarne la portata sotto il profilo sostanziale consentendo di indirizzare gli atti verso un altro luogo, ad un'altra persona *id est* il difensore di fiducia e il suo studio. Infatti, la dichiarazione e l'elezione di domicilio rappresentano l'idea non solo di una leale collaborazione da parte dell'imputato, ma anche la concessione, o meglio il diritto di

³² Cass., Sez. un., 29 dicembre 2011, cit.

³³ GAITO, *Latitanza e dichiarazione di contumacia*, in *Giur. it.*, 1976, II, c. 546. Sul punto si veda anche FOSCHINI, *La latitanza*, Milano, 1943; di recente cfr. COLAIACOVO, *Il latitante*, Padova, 2015, 144.

scegliere i luoghi presso cui indirizzare tutte le comunicazioni che lo riguardano.

Solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione (o elezione) di domicilio manchi, risulti insufficienti o inidonea *ab origine*, oppure lo divenga successivamente, l'atto da notificare potrà essere consegnato al difensore così come dispone l'art. 161 c.p.p. Quindi, una volta dichiarato o eletto il domicilio, è naturale che le notificazioni debbano *ivi* effettuarsi.

E dunque, la norma (art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p.) deve trovare applicazione solo qualora risultino integrati due requisiti: *in primis*, si deve procedere alla notifica di un atto, successiva alla prima; in secondo luogo, è necessario che l'imputato abbia proceduto a nominare un difensore di fiducia.

Ne consegue che, qualora l'imputato abbia espresso la volontà di ricevere le notificazioni presso il proprio domicilio, non si può in alcun modo ignorare tale volontà, costituendo tale prerogativa un diritto del soggetto ad essere informato della vicenda processuale che lo riguarda presso il luogo da esso indicato. Solo in tal modo potrà effettivamente garantirsi in capo all'imputato l'effettiva conoscenza dell'atto notificato.

D. NAIKE CASCINI